

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3347

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANTORO, DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO,
GRILLO SALVATORE, NUCARA**

Presentata l'11 novembre 1988

Disposizioni per la formazione delle graduatorie degli idonei nei concorsi ai fini dell'assunzione di alcune categorie di impiegati presso le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 28 febbraio 1987, n. 56, contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro, stabilisce all'articolo 16, modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, articolo 4-bis, che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono alla copertura dei posti per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli scritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, ha dettato le modalità e i criteri per le selezioni ma deve essere assoggettato a revisione (articolo 4-quater legge n. 160 del 1988).

La nuova normativa mira alla semplificazione delle procedure di assunzione ed

abroga l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) nella parte in cui prevede che l'assunzione agli impieghi civili dello Stato è effettuata mediante pubblico concorso per esami per le qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Nella fase di transizione dall'uno all'altro sistema di assunzione si impone, nell'interesse della pubblica amministrazione, di non disperdere il patrimonio di soggetti che hanno partecipato a pubblici concorsi per esami conseguendo la idoneità senza riuscire vincitori.

La presente proposta di legge stabilisce l'assunzione degli idonei, atteso che appare necessaria e sufficiente la valuta-

zione che della loro preparazione venne operata nel concorso per esami al quale parteciparono: viene in tal modo realizzata l'esigenza di provvedere con sollecitudine e con un sistema semplificato alla copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione di personale dimostratosi capace di prestare servizio nel pubblico impiego. Già nel passato varie leggi hanno previsto l'assunzione di idonei in concorsi per esami così ad esempio per l'Amministrazione delle poste la legge 28 gennaio 1970, n. 10 (articolo 2), la legge 12 agosto 1974, n. 370 (articolo 5) e la legge 20 aprile 1976, n. 218; per l'Amministrazione degli interni la legge 30 luglio 1985, n. 445; per l'Amministrazione della giustizia la legge 30 luglio 1973, n. 476, la legge 10 maggio 1976, n. 314, la legge 10 giugno 1978, n. 271, la legge 3 giugno 1980, n. 339 e la legge 26 aprile 1985, n. 165 (articolo 3); per l'Amministrazione della pubblica istruzione la legge 8 aprile 1976, n. 184 (articolo 1); per l'Amministrazione finanziaria la legge 13 luglio 1984, n. 302 (articolo 1); per l'Amministrazione dei trasporti la legge 29 ottobre 1971, n. 880 (articolo 3).

La presente proposta è finalizzata soltanto alla utilizzazione degli idonei in concorsi per le carriere esecutive, perché costoro hanno dimostrato mediante esami il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera e non concerne invece gli idonei dei concorsi per le carriere ausiliarie che

si effettuano esclusivamente per titoli (cfr. articoli 2 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

La proposta di legge prevede la formazione presso ogni Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di una graduatoria unica nazionale dei cittadini risultati idonei nei concorsi per esami banditi per la carriera esecutiva dei singoli rami dell'Amministrazione stessa. La graduatoria è formata in base alla domanda degli interessati con l'indicazione dei titoli preferenziali; ogni Amministrazione provvede alla copertura dei posti vacanti nei diversi rami seguendo, per le assunzioni, l'ordine della graduatoria unica nazionale.

È prevedibile che le graduatorie non dovrebbero contenere un eccessivo numero di idonei ove si tengano presenti le limitazioni ai concorsi nei pubblici impieghi imposte dalle ultime leggi finanziarie (legge 26 aprile 1983, n. 130, articolo 9; legge 22 dicembre 1984, n. 87, articolo 7; legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 6 e legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 24), ma non è possibile quantificare i detti idonei soprattutto perché alcuni avrebbero già potuto trovare una diversa sistemazione lavorativa.

La presente proposta di legge non ha bisogno di copertura finanziaria perché concerne l'assunzione di personale solo in posti di ruoli già previsti e la retribuzione dei suoi titolari è preveduta nella legge di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono tenute singolarmente a formare graduatorie dei soggetti risultati idonei nei concorsi pubblici per esami banditi per la carriera esecutiva, e la cui graduatoria, non ancora scaduta, sia divenuta operante entro la data di entrata in vigore della presente legge.

2. La graduatoria è unica per ogni Amministrazione a prescindere dalle singole graduatorie di idonei formate in riferimento a bandi di concorso per posti vacanti nelle distinte direzioni generali.

3. La graduatoria unica è compilata presso ciascuna amministrazione in base alla domanda degli interessati da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con la indicazione dei titoli preferenziali ed allegato il certificato in carta legale nel quale risultano precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

4. Ogni graduatoria è predisposta sulla base del punteggio conseguito dal candidato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità stabilendosi preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi.

5. L'Amministrazione provvede alla copertura dei posti vacanti nei diversi rami seguendo per le assunzioni l'ordine della graduatoria.

6. L'Amministrazione, prima della nomina, invita gli interessati a presentare nel termine di trenta giorni i documenti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.